



Procura della Repubblica di Lecce

N. 828 Prot.

Lecce, 19.1.2024.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Lecce, Brindisi e Taranto

Ai Responsabili delle Segreterie
dell'Ufficio Tiap
del Registro Generale

Ai Magistrati dell'Ufficio

Oggetto: deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei difensori presso la Procura della Repubblica di Lecce a seguito dell'entrata in vigore, dal 14.1.2024, del D.M. n. 29.12.2023 n. 217, Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

Come noto, il D.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto importanti novità con riguardo al processo penale telematico, introducendo una serie di disposizioni concernenti, tra l'altro, il deposito telematico degli atti (art. 111bis c.p.p.), dettando agli artt. 87 e 87bis un articolato regime transitorio, in virtù del quale l'applicazione della nuova disciplina sarebbe stata subordinata all'adozione di apposito Regolamento e sarebbe entrata in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo dall'adozione della normativa regolamentare, continuando ad operare fino a quel momento la normativa previgente.

In particolare, l'art. 87, co. 1 e 3 del D.lgs. 150/2022 prevedono rispettivamente che *“Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale”* e che *“Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.”*

In attuazione di quanto disposto dal citato art. 87, co. 1 e 3 D.lgs. 150/2022, **è stato adottato il D.M. n. 29.12.2023 n. 217**, (di seguito denominato Regolamento), **entrato in vigore in data 14.1.2024**.

L'art. 3 del Regolamento, in particolare, individua gli uffici giudiziari penali e le tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate modalità non telematiche di deposito, stabilendo i termini di transizione al nuovo regime a seconda dell'ufficio giudiziario e della tipologia di atti e della fase procedimentale nella quale il deposito deve essere effettuato, e introducendo una disciplina articolata, che pare opportuno sintetizzare **con particolare riguardo al deposito di atti, documenti,**



richieste e memorie da parte dei difensori per una più agevole applicazione pratica, fornendo al contempo indicazioni alle segreterie dei Pubblici Ministeri e al personale amministrativo preposto alla ricezione degli atti depositati dagli avvocati.

Per quel che in questa sede rileva, deve evidenziarsi sin da subito che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento, **la Procura della Repubblica presso il Tribunale rientra tra gli uffici giudiziari nei quali durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111bis c.p.p.¹**, mentre il comma 2 esplicita, con particolare riferimento al **deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei difensori** negli uffici giudiziari ivi indicati, tra i quali parimenti rientra la Procura della Repubblica presso il Tribunale, che esso ha luogo **con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111bis c.p.p. anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1.**

Quanto alle tempistiche per l'applicazione delle predette disposizioni, l'art. 3 del Regolamento ha previsto diverse fasi, individuando in modo progressivo gli uffici giudiziari e gli atti ai quali si applica la regola del deposito telematico obbligatorio, prevedendo al contempo per alcune tipologie di atti la possibilità di deposito con modalità non telematiche.

La prima di tali fasi, indicata dall'art. 3 co. 7 e 8 del Regolamento riguarda il periodo che va dal 14.01.2024 (ossia dal "quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento") al 31 dicembre 2024.

La nota in questione, prende in considerazione esclusivamente i depositi da parte dei difensori nella prima fase disciplinata dal Regolamento, indicata dall'art. 3 comma 8, per l'ovvia ragione che le norme ad essa relative si applicano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, sin dal primo momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.

In particolare, nel periodo **DAL 14 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024**, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Regolamento: *"negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, (tra i quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale), il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche."*

Dalla lettura della disposizione in esame emerge che, per il periodo **dal 14.1.2024 al 31.12.2024**, con riferimento ai depositi di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei difensori presso la Procura della Repubblica:

¹ Art. 111bis c.p.p.: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, **in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

- 1) **IL DEPOSITO IN MODALITÀ TELEMATICA È OBBLIGATORIO, DUNQUE ANDRÀ EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PORTALE PDP per:**
- tutti i depositi **NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**, ad eccezione dei depositi nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o di sequestro probatorio (v. punto 2). In tale categoria di atti, per i quali il deposito deve essere effettuato obbligatoriamente ed esclusivamente mediante Portale PDP, devono ricomprendersi sia le **memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale**, sia le **denunce di cui agli artt. 333 c.p.p. e le querele di cui all'art. 336 e la relativa procura speciale**, trattandosi di atti pacificamente rientranti nella fase delle indagini preliminari, la cui disciplina si colloca nel Libro V del codice di procedura penale, per i quali peraltro anche la previgente normativa (e da ultimo l'art. 87 comma 6bis d.lgs. 150/2022) prevedeva il deposito obbligatorio tramite PDP
 - tutti i depositi **NEI PROCEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE** di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. **E DI RIAPERTURA DELLE INDAGINI** di cui all'art. 414 c.p.p.
 - il deposito della **NOMINA DEL DIFENSORE E DELLA RINUNCIA O REVOCA DEL MANDATO** indicate dall'art. 107 c.p.p.
- 2) **IL DEPOSITO IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE PDP È FACOLTATIVO E POTRÀ ESSERE EFFETTUATO ANCHE CON MODALITÀ NON TELEMATICHE, quindi anche mediante deposito cartaceo o pec, PER GLI ATTI, DOCUMENTI, RICHIESTE E MEMORIE DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 1). Pertanto, vige una triplice modalità di deposito (tramite PDP, Pec o cartaceo), per:**
- I depositi nei procedimenti di **impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o di sequestro probatorio** (ad es. istanze di riesame ed appello cautelare, personale e reale ex artt. 309 e 310 c.p.p.), **in fase di indagini preliminari**
 - I depositi di atti che avvengono nelle **fasi successive alla quella delle indagini preliminari**


Quanto al DEPOSITO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, la norma in esame prevede che sia consentito il deposito mediante PEC, come disciplinato dall'art. 87bis d.lgs. 150/2022, **per i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche.**

Tutto ciò premesso, si evidenzia che, **nei casi previsti al punto 1), nei quali il deposito telematico è obbligatorio, MODALITÀ DI DEPOSITO da parte dei difensori DIVERSE DALLA TRASMISSIONE MEDIANTE PORTALE PDP, NON SONO AMMESSE E GLI ATTI, DOCUMENTI, RICHIESTE E MEMORIE DEPOSITATI DAL DIFENSORE IN FORMATO CARTACEO O MEDIANTE PEC DOVRANNO ESSERE CONSIDERATI IRRICEVIBILI.**

Inoltre, si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento, le disposizioni innanzi analizzate **non si applicano** agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai **procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi della esecuzione e dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere**, disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

dott. Guglielmo Cataldi



Il Magnif

dott.ssa Giorgia Villa

